



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

**CRISTIANA ANGELINI**

(Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, Università di  
Perugia)

**IL RUOLO DELLA CATEGORIA GIURIDICA DI  
DIGNITÀ  
NELLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI  
INTERGENERAZIONALI  
RELATIVAMENTE AL CONTESTO NATURALE\***

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La questione intertemporale nel diritto internazionale dell’ambiente: dalla Conferenza di Stoccolma all’Agenda 2020-2030. 2.1. Da Stoccolma alla Convenzione quadro sul cambiamento climatico: prime consapevolezze. – 2.2. Il concetto di sviluppo sostenibile: un mutamento di prospettiva. – 3. Il ruolo della giurisprudenza internazionale. 3.1 Il caso *Portillo*: nuove interpretazioni del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e familiare. – 3.2 Il caso *Teitiota*: il cambiamento climatico e l’obbligo di *non refoulement*. – 4. Difficoltà teoriche ed esigenze pratiche di riconoscimento di diritti in capo alle generazioni future. – 4.1. Il concetto giuridico di dignità come strumento per l’attribuzione di diritti in capo alle generazioni future. – 4.2. La dignità quale strumento di giustizia distributiva nei rapporti intra- ed intergenerazionali? – 5. Conclusioni.

1. *Premessa* – Il presente contributo si propone l’obiettivo di indagare come il diritto internazionale si sia relazionato con l’emersione della questione ambientale e le sue conseguenze sui diritti umani. In particolare, l’impatto devastante delle attività antropiche sull’ecosistema ha reso evidente quanto l’uomo con le proprie attività sia in grado di produrre effetti negativi sull’ambiente che continuano a perdurare per un lungo lasso di tempo, quando non sono irreversibili. Ciò pone in diretto rapporto le azioni e le scelte umane presenti con chi subirà le conseguenze di tali scelte in futuro. Questo è ancora più rilevante con riguardo alle emissioni di gas climalteranti, le cui concentrazioni si stanno continuando ad accumulare in atmosfera da fine 1800<sup>1</sup>, con conseguenze di rilievo per la

---

\*Intervento al Seminario “Cambiamenti climatici e diritti delle generazioni future”, Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche-Università degli Studi di Perugia, Curriculum Diritto pubblico, Perugia, 12 maggio 2022.

<sup>1</sup> HOBDAY, MATEAR, *The Impact of Climate Change on Oceans: Physical, Chemicals and Biological Responses*, in *Research Handbook on*



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

qualità della vita degli individui presenti, ma soprattutto futuri. L’analisi è dunque in primo luogo volta a come il diritto internazionale dell’ambiente, sia vincolante che non, abbia cercato di dirimere la intricata questione intergenerazionale in materia ambientale a partire dalla sua emersione, e a quale ruolo possa avere in merito il Comitato ONU per i diritti umani in due casi recenti. In secondo luogo, il contributo propone una riflessione circa le difficoltà operative attinenti la «messa all’opera» del principio di equità intergenerazionale, nonostante l’utilità del raggiungimento di tale risultato per gli obiettivi di mitigazione. Si analizza in particolare una teoria che vede il concetto giuridico di dignità quale perno fondante il riconoscimento e la definizione dei diritti delle generazioni future. Da ultimo, un accenno è volto alla questione di giustizia redistributiva retrostante sia l’equità intragenerazionale che intergenerazionale, ed al possibile ruolo che il concetto di dignità potrebbe fungere in merito.

*2. La questione intertemporale nel diritto internazionale dell’ambiente: dalla Conferenza di Stoccolma all’Agenda 2020-2030* – Per proporre soluzioni adeguate a come i diritti delle generazioni future possano essere oggi esigibili è necessario compiere un ragionamento a ritroso, riflettendo sulle possibili ragioni giustificative dell’esistenza di tali diritti<sup>2</sup>. Tuttavia, come avviene per le «scatole cinesi», anche questa domanda contiene al suo interno (almeno) un altro quesito, ovvero come gli esseri umani abbiano percepito l’evolvere delle proprie condizioni di generazione in generazione, e come ciò si sia espresso nel diritto. Al riguardo, è possibile sostenere che dopo gli orrori del nazifascismo, l’idea kantiana di un affermarsi del progresso lungo il dispiegarsi del tempo<sup>3</sup>, nonché quella di una naturale

---

*Climate Change, Oceans and Coasts* (a cura di McDonald, Mcgee et al.), Londra, 2020, p. 27.

<sup>2</sup> In merito si veda JONAS, *Il principio di responsabilità – Un’etica per una civiltà tecnologica* (a cura di Portinaro), Torino, 2009, pp. 10-15 e pp. 49-57.

<sup>3</sup> KANT, *Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio*, Koenigsberg, 1798, ID., *Sette scritti politici liberi* (a cura di Pievatolo), Firenze, 2011, p. 258: « non è semplicemente ben pensata e rispettabile dal punto di vista pratico, bensì valida, a dispetto di tutti gli increduli, per la più rigorosa teoria: la tesi che il genere umano sia sempre stato in progresso verso il meglio e che così proseguirà, cosa che, se si guarda non solo a ciò che può accadere in un popolo qualsiasi, bensì all’ampliamento verso tutti i



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

corrispondenza fra futuro e ampliamento dell'alveo di autodeterminazione dei singoli<sup>4</sup>, sia andata in crisi. Gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e le conseguenti devastazioni hanno reso manifesta la necessità, anche da parte del diritto internazionale, di innalzare tutele nel tempo presente, alla luce di quello passato, e a salvaguardia di quello futuro<sup>5</sup>. Tale presa di coscienza ha trovato espressione massima all'interno della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la quale ha palesato nel preambolo l'intento di promuovere una comune cultura dei diritti, affinché non abbia a ripetersi ciò a cui ha condotto «il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani»<sup>6</sup>. Può dirsi pertanto che i conflitti mondiali abbiano brutalmente posto in primo piano la questione di un andamento non sempre concorde (almeno in maniera automatica) fra progredire del tempo e godimento dei diritti umani, in particolare in relazione alla dimensione politico/economico/sociale dell'esistente<sup>7</sup>.

2.1. *Da Stoccolma alla Convenzione quadro sul cambiamento climatico: prime consapevolezze.* – Ciò che invece è affermazione più recente è il legame fra permanenza dell'esercizio dei diritti nel tempo e contesto ambientale nel quale questi si realizzano. La costante evoluzione tecnico-scientifica, unita ad un modello di produzione e consumo capitalistico, hanno portato mutamenti drammatici ed in parte irreversibili<sup>8</sup> sull'ambiente naturale, oltre che su quello

---

popoli della terra che possano a poco a poco prendervi parte, si apre la prospettiva su un tempo infinito».

<sup>4</sup> Sul concetto di progresso si veda POMARICI, *Verso nuove forme dell'identità? Generazioni future e dignità umana*, 2017, in *La responsabilità per le generazioni future. Una sfida al diritto, all'etica e alla politica* (a cura di Ciaramelli, Menga), Napoli, 2017, pp. 91 ss., p. 101.; ID, *Il ritorno del progresso? L'ottimismo della ragione senza il pessimismo della volontà, Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, 2020, n. 2, p. 2, reperibile in <https://mimesisjournals.com/ojs/index.php/tcrs/index>.

<sup>5</sup> PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani – Teoria e prassi*, Torino, 2020, p. 8.

<sup>6</sup> Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Preambolo, secondo considerando: “considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo”.

<sup>7</sup> Sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'evoluzione dei diritti nel tempo cfr. PISILLO MAZZESCHI, op. cit., p. 140.

<sup>8</sup> Ad esempio, secondo gli scienziati il processo di acidificazione delle acque dei mari e degli oceani (che influenza la chimica dei mari, nonché



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

antropico, mettendo concretamente a rischio la stessa sopravvivenza dell’umanità sulla Terra<sup>9</sup>.

Per la prima volta, nel 1972, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (Dichiarazione di Stoccolma) ha riconosciuto al principio 1 che l'uomo può vivere dignitosamente, godendo delle condizioni di vita soddisfacenti alle quali ha diritto, solo in un adeguato contesto ambientale<sup>10</sup>. Questa affermazione ha rivelato non solo una prima consapevolezza del legame fra uomo e natura<sup>11</sup>, ma anche la coscienza che l'ambiente naturale e le sue risorse non sono immutabili nel tempo, né tantomeno in continua espansione, ma che possono invece deteriorarsi, essere compromesse e perfino esaurirsi. Oltre a ciò, la Dichiarazione in maniera innovativa ha riconosciuto in capo all’essere umano una responsabilità di tutela dell’ambiente, a beneficio parimenti delle generazioni presenti e di quelle future.

Nello stesso anno, anche la Convenzione UNESCO riguardante la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale ha previsto l’obbligo per ciascuno Stato contraente di garantire «l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e

---

l’abilità degli animali marini di produrre carbonato di calcio) non può essere arrestato neanche in caso di completa interruzione di emissione di gas serra. Infatti, ogni ritorno allo stato relativo all’era preindustriale necessiterà migliaia di anni. In merito OANTA, *Introduction*, in *Law of the Sea and Vulnerable Persons and Groups* (a cura di Oanta), Napoli, 2019, p. 15 ss., p. 16.

<sup>9</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change (da qui innanzi: IPCC), *2021: Summary for Policymakers*, in *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (a cura di Masson-Delmotte et al.), Cambridge and New York, 2021, pp. 3–32, p. 27, C.3.1.

<sup>10</sup> Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, UN Doc. A/CONF.48/14/Rev.1, 1972, Principio 1: «L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future. [...]».

<sup>11</sup> In merito a ciò si veda l’attività dello *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite per i diritti umani e l’ambiente David Richard Boyd (triennio 2018-2021, poi rinnovato per un ulteriore triennio). In particolare, v. BOYD, *Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, UN Doc. A/HRC/37/59, 24 gennaio 2018.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

naturale»<sup>12</sup>, lasciando tuttavia che il riferimento al rapporto intergenerazionale rispetto alla tutela di beni culturali e naturali di speciale valore rimanesse un aspetto ulteriormente non sviluppato. D’altra parte, l’idea di una umanità quale soggetto proprietario di un comune insieme di beni naturali è risultata innovativa in quanto, pur trovando il suo fondamento nel diritto privato, può condurre al concreto annullamento di alcune prerogative eminentemente proprietarie. Infatti, riconoscendo che la proprietà di alcuni beni è condivisa dall’umanità quale insieme di esseri umani sia presenti che futuri, si riconosce anche che nessun gruppo può distruggerlo (in virtù dello *ius utendi et abutendi*), senza al contempo violare la volontà di alcuni proprietari che necessariamente non possono partecipare alle decisioni perché non in vita. È stato detto quindi che l’umanità, attraverso l’istituzione di un patrimonio comune, ha cercato di creare dei meccanismi di salvaguardia per tutelarsi dalla capacità autodistruttiva dell’attività dei suoi membri, similmente a quanto avvenuto nel processo di Norimberga con la prosecuzione giudiziaria degli eccidi nazisti anche attraverso il riconoscimento dell’esistenza di crimini diretti appunto «contro l’umanità»<sup>13</sup>.

Il riconoscimento di responsabilità intertemporale, così come espressa nella Dichiarazione di Stoccolma, è stato poi integralmente ripreso nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite per l’ambiente umano<sup>14</sup> (da qui innanzi: UNFCCC) del 1992, dove all’art. 3 si è affermato che «le parti dovrebbero proteggere il sistema climatico a vantaggio delle generazioni presenti e future dell’umanità, sulla base di equità e in conformità con le loro responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità». Un simile riferimento si rinviene poi all’art. 2 della Convenzione sulla diversità biologica<sup>15</sup>, risultato

---

<sup>12</sup> Convenzione UNESCO riguardante la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, *UN Treaty Series*, vol. 1037, p. 152, Parigi, in vigore dal 17 dicembre 1975, art. 4, 1° comma: «ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona».

<sup>13</sup> POMARICI, op. cit., pp. 115-117.

<sup>14</sup> Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), *UN Treaty Series*, vol. 1771 p. 107, Rio de Janeiro, in vigore dal 21 marzo 1994.

<sup>15</sup> Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro, *UN Treaty Series*, vol. 1760, p. 79, in vigore dal 29 dicembre 1993.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

anch’essa della medesima Conferenza su ambiente e sviluppo<sup>16</sup> da cui è scaturita la UNFCCC.

Il fenomeno del *global warming*, oggetto della suddetta Convenzione, è risultato essere una delle più gravi forme di alterazione antropica dell’equilibrio terrestre nonché fonte di un degrado ambientale progressivo e senza precedenti<sup>17</sup>. Oltre a ciò, questo fenomeno è risultato essere paradigmatico con riguardo alla questione temporale, in quanto le meccaniche dello stesso fanno sì che gli effetti si manifestino asincronicamente rispetto agli eventi causanti. Infatti, le emissioni più recenti si cumulano nel tempo a quelle storicamente prodotte, e solo al raggiungimento di un certo livello di concentrazione alterano in maniera visibile l’ambiente naturale, rendendolo progressivamente sempre più ostile all’esercizio dei diritti umani. Inoltre, più si avanza nel tempo e più le possibilità di una stabilizzazione del sistema climatico si restringono, arrivando ad un momento in cui il processo diviene irreversibile<sup>18</sup>.

2.2. *Il concetto di sviluppo sostenibile: un mutamento di prospettiva.* – La questione intertemporale è stata inquadrata diversamente con l’emersione del concetto di sviluppo sostenibile durante l’*Earth Summit* del 1992, all’interno di uno strumento non vincolante, quale la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo<sup>19</sup>. La Dichiarazione al principio 3, ricalcando quanto elaborato precedentemente nel così detto *Brundtland Report*<sup>20</sup>, ha affermato che «il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le

---

<sup>16</sup> Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (*Earth Summit*), UN Doc. A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I), Rio De Janeiro, 3-14 giugno 1992.

<sup>17</sup> Da ultimo il 21 ottobre 2022, durante la prima conferenza stampa dall’assunzione del mandato FRY, *Special Rapporteur* per la promozione e protezione dei diritti umani nel contesto del cambiamento climatico, ha definito il cambiamento climatico come «[...] the largest most pervasive threat to the natural environment and societies we have ever experienced». Reperibile in <https://media.un.org/en/webtv>.

<sup>18</sup> LENTON, ROCKSTROM, GAFFNEY et al., *Climate Tipping Points – too Risky to bet Against*, in *Nature*, 27 aprile 2019, p. 594.

<sup>19</sup> Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, UN Doc. A/CONF.151/26/Rev.1, Rio de Janeiro, 1992.

<sup>20</sup> Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED), *Il nostro futuro comune*, UN Doc. A/42/427, 4 agosto 1987, par. 27: «l’umanità ha la capacità di rendere lo sviluppo sostenibile per garantire che soddisfi i bisogni del presente *senza compromettere* la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni» (corsivo aggiunto).



## “L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo”

esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future». Il concetto di sviluppo sostenibile ha apportato così un elemento nuovo nel diritto internazionale, racchiudendo al suo interno la dimensione economico-sociale e quella ambientale<sup>21</sup>, in un'ottica relazionale e diacronica. Infatti, da Stoccolma in poi il timore per il futuro degli esseri umani era stato espresso e affrontato solo indirettamente, attraverso l'istituzione di un obiettivo di tutela ambientale (e/o climatica) e nell'inclusione fra i beneficiari, accanto alle generazioni presenti, di quelle future. Differentemente, la Commissione mondiale ambiente e sviluppo ha introdotto per la prima volta un principio di equità su scala intergenerazionale e un principio di etica collettiva sulla base dei quali gli Stati dovrebbero gestire razionalmente le proprie risorse in modo da «non pregiudicare lo sviluppo durevole e le condizioni di vita sul pianeta delle generazioni future»<sup>22</sup>. Il concetto di sviluppo sostenibile, pur non provvedendo a fornire precise regole operative, ha così individuato un obbligo intergenerazionale per le generazioni presenti in ambiti decisionali che apparentemente concernono solo loro stessi e il loro tempo, come quello economico e/o sociale e i relativi obiettivi di sviluppo. Questo nuovo approccio ha avuto il merito di aver evidenziato l'esistenza di un rapporto di relazione attiva fra presente e futuro. Il concetto della sostenibilità dello sviluppo è divenuto nel tempo il “metro” attraverso cui parametrare le azioni presenti e le conseguenze sui non nati, non solo nella gestione delle risorse naturali, ma anche rispetto a temi come la salute, l'educazione, la riduzione del debito, la diffusione ed il trasferimento delle tecnologie, etc.<sup>23</sup>. Ciò emerge chiaramente dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile elencati nell'Agenda 2020-2030 delle Nazioni Unite<sup>24</sup>.

Tale approccio risulta ancora più evidente nella precedente Dichiarazione UNESCO sulle responsabilità delle generazioni

---

<sup>21</sup> *Ibidem*, par. 15.

<sup>22</sup> Così FRANCONI, *Sviluppo sostenibile e principio di diritto internazionale dell'ambiente*, in *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, SIDI XI Convegno Alghero 16-17/06/2006 (a cura di Foix), p. 41 ss., Napoli, 2007, p. 42.

<sup>23</sup> MARCHISIO, *Le convenzioni internazionali ambientali e lo sviluppo sostenibile*, in *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, cit., p. 185.

<sup>24</sup> Assemblea Generale delle NU, Risoluzione 70/1, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, UN Doc. A/RES/70/1, 25 settembre 2015.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

presenti verso le future del 1997<sup>25</sup>, in cui il possibile conflitto fra diritti dei presenti e dei futuri si traduce in termini di responsabilità, attraverso un obbligo (perlomeno morale) dei primi nei confronti dei secondi. L’art. 1 afferma infatti: “le generazioni presenti hanno la responsabilità di sorvegliare affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future siano pienamente salvaguardati”. Questa Dichiarazione racchiude in sé quanto precedentemente esposto, sia in termini di piena coscienza del fatto che “[...] in questo stadio della storia, l’esistenza stessa dell’umanità e il suo ambiente sono minacciati”<sup>26</sup> e che “la sorte delle future generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi [...]”<sup>27</sup>, sia per quanto riguarda la perpetuazione della vita sulla Terra<sup>28</sup>, la tutela dell’ambiente<sup>29</sup> e del patrimonio comune dell’umanità<sup>30</sup>, così come dello sviluppo<sup>31</sup>.

In definitiva può affermarsi che nel diritto internazionale dell’ambiente la necessità di contemperare la sostenibilità fra le linee conduttrici delle scelte politiche presenti, in maniera tale da bilanciare il progressivo sviluppo dei diritti umani con la garanzia della non retrocessione di essi nel tempo futuro, si è tradotta progressivamente in dichiarazioni ed in concetti innovativi introdotte anche nell’ambito di Convenzioni internazionali vincolanti. Tuttavia, la genericità e il carattere spesso esortatorio di tali approdi ha fatto sì che rimanessero indirizzi sprovvisti di precise indicazioni operative rispetto al bilanciamento fra bisogni delle generazioni presenti e di quelle future.

3. *Il ruolo della giurisprudenza internazionale* - La giurisprudenza sia interna che internazionale ha mostrato una crescente sensibilità verso la questione dell’equità intergenerazionale in materia ambientale, approcciandola in due modi diversi. Da un lato l’argomento è stato affrontato direttamente dalle corti interne, come avvenuto nei celebri casi

---

<sup>25</sup> UNESCO, Dichiarazione UNESCO sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le future, Parigi, 12 novembre 1997.

<sup>26</sup> *Ibidem*, V considerando.

<sup>27</sup> *Ibid.*, XI considerando.

<sup>28</sup> *Ibid.*, art. 4.

<sup>29</sup> *Ibid.*, art. 5.

<sup>30</sup> *Ibid.*, art. 8.

<sup>31</sup> *Ibid.*, art. 10.





## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

*Minors Oposa*<sup>32</sup>, *Neubauer*<sup>33</sup> e *Sharma*<sup>34</sup>, tutti qui non trattati. D’altro lato si è cercato di tutelare gli interessi dei posteri indirettamente, attraverso l’interpretazione evolutiva di alcuni dei diritti già formalmente riconosciuti. Questa evoluzione giurisprudenziale si è mossa secondo due direttrici. Secondo la prima direttrice si è riconosciuto come un certo livello di salubrità ambientale sia la precondizione per l’effettivo godimento di tutti i diritti (in ogni tempo)<sup>35</sup>, individuando la dimensione ambientale inerente a ciascuno di essi. La seconda direttrice ha evidenziato come incomba sugli Stati non solo l’obbligo di astenersi da azioni lesive dei diritti nella loro dimensione ambientale<sup>36</sup>, ma anche quello di proteggere le persone sottoposte alla sua giurisdizione adottando misure idonee a prevenire e reprimere possibili nocimenti cagionati da privati<sup>37</sup>. In questo caso, salvaguardando la salubrità del bene ambiente si è indirettamente tutelato la persistenza della possibilità dell’esercizio di questi diritti nel tempo. Ciò è particolarmente vero con riguardo alle cause del cambiamento climatico, le quali, come sopra esposto, presentano una dimensione temporale peculiare, per cui, nonostante l’attualità del danno, viene richiesta una tutela cautelare sulla base di previsioni scientifiche future<sup>38</sup>.

---

<sup>32</sup> Corte suprema delle filippine, *Minors Oposa c. Dipartimento dell’ambiente e delle risorse naturali*, sent. del 30 luglio 1993.

<sup>33</sup> Corte costituzionale tedesca (*Bundesverfassungsgericht*), *Neubauer et al. c. Germania*, sent. del 24 marzo 2021.

<sup>34</sup> Corte federale australiana, *Sharma et al. c. Ministero dell’ambiente*, sent. del 22 aprile 2022.

<sup>35</sup> Si ricordi come recentemente l’Assemblea generale dell’ONU abbia riconosciuto come: «[...] the impact of climate change, the unsustainable management and use of natural resources, the pollution of air, land and water, the unsound management of chemicals and waste, the resulting loss of biodiversity and the decline in services provided by ecosystems interfere with the enjoyment of a clean, healthy and sustainable environment and that environmental damage has negative implications, both direct and indirect, for the effective enjoyment of all human rights.» e che «the importance of a clean, healthy and sustainable environment for the enjoyment of all human rights». (Assemblea generale ONU, *Risoluzione 76/300 The Human Right To A Clean, Healthy and Sustainable Environment*, UN Doc. A/RES/76/300, 28 luglio 2022).

<sup>36</sup> Cfr. PITEA, *Protezione dell’ambiente e tutela dei diritti umani*, in *La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale* (a cura di Pineschi, Fodella), Torino, 2009, p. 142.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), *Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.*, in ricorso n. 39371/20 del 2 settembre 2020.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

È necessario sottolineare come, nonostante gli esiti delle doglianze siano stati variabili, con pronunce anche non favorevoli all’istante nel caso concreto (si vedano le considerazioni dei Comitati onusiani casi *Teitiota*<sup>39</sup> e *Sacchi*<sup>40</sup>), ciò non significa necessariamente che non abbiano il potenziale di contribuire ad un’evoluzione della concezione dei diritti umani secondo le sensibilità attuali ed alla sua diffusione, attraverso il così detto «dialogo fra le Corti» o *judicial borrowing*<sup>41</sup>.

A livello internazionale sono esemplificative le comunicazioni di fronte al Comitato dei diritti umani (di qui innanzi il Comitato) nei casi *Portillo Cáceres et al. c. Paraguay*<sup>42</sup> e *Teitiota c. Nuova Zelanda*.

3.1 *Il caso Portillo: nuove interpretazioni del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e familiare.* – Il caso *Portillo* riguardava una famiglia di *campesinos* che abitava la Colonia Yeruti, un piccolo insediamento di terreni proprietà dello Stato e distribuito agli stessi *campesinos* nell’ambito di una riforma agraria, che, come attività principale, si dedicava alla coltivazione per il consumo proprio e per la vendita. Con lo sviluppo di attività agricole industriali, l’utilizzo di prodotti agrochimici era aumentato anche nei campi limitrofi a quello dove erano poste la casa e i campi coltivati della famiglia Portillo. Ciò aveva nel tempo causato l’inquinamento delle falde acquifere e portato alla morte del bestiame e distruzione del raccolto della famiglia, deteriorando le condizioni di vita degli istanti. Oltre a ciò, le irrorazioni di pesticidi avevano avuto un grave impatto sulle loro condizioni di salute, portando a nausea, vertigini, mal di testa, febbre, dolori intestinali, vomito diarrea, tosse e lesioni cutanee, e cagionando infine la morte di un membro della famiglia. In conseguenza di tutto ciò, gli istanti sostenevano davanti al Comitato ONU dei diritti umani che il Paraguay fosse venuto meno all’obbligo di proteggere il diritto

---

<sup>39</sup> Comitato ONU dei diritti umani, *Ioane Teitiota c. Nuova Zelanda*, views del 7 gennaio 2020.

<sup>40</sup> Comitato ONU sui diritti del fanciullo, *Sacchi et al. c. Argentina et al.*, views del 10 agosto 2021.

<sup>41</sup> In merito CIUFFOLETTI, *Il discorso giurisprudenziale sui diritti connessi alla protezione dell’ambiente*, in *Jura Gentium*, 2019, p. 183-188.

<sup>42</sup> Comitato ONU dei diritti umani, *Portillo Cáceres et al c. Paraguay*, views del 25 luglio 2019.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

alla vita *ex art. 6 del Patto sui diritti civili e politici*<sup>43</sup>, per aver consentito l’irrorazione estensiva di prodotti chimici tossici in violazione della legge. Sostenevano inoltre che lo Stato avesse violato anche l’art. 17 del Patto, a causa della mancata applicazione di una normativa contro l’inquinamento ambientale, che aveva condotto ad un’interferenza illegale e arbitraria nella loro vita privata e familiare.

Nelle proprie considerazioni, il Comitato ha applicato al caso concreto l’art. 6 per come interpretato nel proprio Commento generale 36<sup>44</sup>, riconoscendo le autorità paraguayane responsabili per la violazione del diritto alla vita. Per giungere a ciò, il Comitato ha affermato in primo luogo che il diritto alla vita è *condicio sine qua non* per l’esercizio di tutti gli altri diritti<sup>45</sup>, e che necessita perciò di un’interpretazione estensiva, pena il rischio di un danno irreparabile<sup>46</sup>. Gli Stati perciò, nell’ambito del loro dovere di protezione, sono tenuti a adottare misure non solo per prevenire situazioni che possano rappresentare una minaccia diretta alla sopravvivenza, ma anche a garantire il godimento del diritto a vivere con dignità<sup>47</sup>. Da ciò deriva che ogni condotta statale che risulti in condizioni di vita non dignitose, privando per esempio una persona dell’accesso ad utilità come l’accesso al cibo o all’acqua, potrà essere ritenuta integrante una lesione del diritto alla vita stesso<sup>48</sup>. Tale approdo ha rappresentato l’epilogo di un lungo processo iniziato dal Comitato già dal lontano 1982<sup>49</sup>, che ha portato ad includere elementi economico – sociali all’interno del contenuto dell’art. 6, così enfatizzando gli obblighi positivi necessari a garantire concretamente il diritto alla vita nelle varie circostanze, al di là della mera minaccia diretta alla sopravvivenza<sup>50</sup>. Fra questi è

---

<sup>43</sup> Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), 999 UNTS 171, 16 dicembre 1966, in vigore sul piano internazionale dal 23 marzo 1976.

<sup>44</sup> Comitato ONU dei diritti umani, *Commento generale 36 sull’articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sul diritto alla vita*, UN Doc. CCPR/C/GC/36 (2018), 2018.

<sup>45</sup> *Ibid.*, par. 2.

<sup>46</sup> *Ibid.*, par. 7.

<sup>47</sup> *Ibid.*, par. 26.

<sup>48</sup> *Ibid.*, par. 62.

<sup>49</sup> Comitato ONU dei diritti umani., *Commento Generale n. 6: Articolo 6 (diritto alla vita)*, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 maggio 2008, par. 6.

<sup>50</sup> ANTKOWIAK, *A Dignified Life and the Resurgence of Social Rights*, *Northwestern Journal of Human Rights*, 2020, pp. 10-11; Sulla medesima evoluzione all’interno dei sistemi regionali di protezione dei diritti umani interamericano ed europeo si veda CASSETTI, *Il diritto di vivere con*



## “L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo”

incluso ovviamente anche il controllo nei confronti delle attività dei terzi, quando l'evento dannoso sia stato contemporaneamente prevedibile e prevenibile<sup>51</sup>.

Nondimeno, un'altra novità è stata quella di aver inserito tra le condizioni che possono incidere nel godimento di una vita dignitosa anche il degrado dell'ambiente, il cambiamento climatico e lo sviluppo non sostenibile. Queste costituiscono infatti per il Comitato «[...] alcune delle minacce più pressanti e gravi alla capacità delle generazioni presenti e future per godere del diritto alla vita»<sup>52</sup>, da cui derivano degli obblighi internazionalmente riconosciuti sugli Stati, dalla cui violazione può ben scaturire una declaratoria di responsabilità<sup>53</sup>.

Il Comitato ha poi giudicato lo Stato responsabile per la violazione dell'art. 17 del Patto sui diritti civili e politici, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla propria abitazione, offrendo anche qui un'interpretazione estensiva della disposizione. Ha infatti ritenuto che le fumigazioni illegali di pesticidi effettuate sui campi limitrofi a quelli dell'istante avessero condotto alla morte del bestiame, all'inquinamento delle falde acquifere e al deterioramento del raccolto della famiglia di *campesinos* che dipendeva per il proprio sostentamento dalle attività di agricoltura, di pesca e di allevamento. Per questa speciale dipendenza e attaccamento alla terra, il Comitato ha ritenuto di dover aderire ad una interpretazione estesa del concetto di abitazione, includendo anche il terreno dei Portillo e la sua salubrità, ricordando che il termine «casa» include al suo interno non solo il luogo dove la persona risiede, ma anche dove svolge abitualmente le sue

---

*dignità nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani*, in *Federalismi.it*, 15 dicembre 2010, pp. 8 ss. e ID, *La costruzione dei diritti sociali nell'approccio della corte interamericana e della corte europea di Strasburgo: contenuto limiti e prospettive della comunicazione giurisprudenziale*, *Federalismi.it*, 20 giugno 2014 pp. 15-19.

<sup>51</sup> Comitato ONU dei diritti umani, *Commento generale 36*, cit., paragrafi 6-7. Si veda anche Comitato ONU dei diritti umani, *Toussaint c. Canada*, parere del 24 luglio 2018, par. 11.3.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.: «[...] gli Stati dovrebbero pertanto garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali, sviluppare e attuare norme ambientali di diritto sostanziale, condurre valutazioni di impatto ambientale e consultare gli Stati interessati sulle attività che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, notificare agli altri Stati interessati le calamità naturali e emergenze e cooperare con loro, fornire un accesso adeguato alle informazioni sui rischi ambientali e tenere debitamente dell'approccio precauzionale».



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

attività<sup>54</sup>. Tale ragionamento estensivo trova conforto nei sistemi regionali di tutela dei diritti umani: ad esempio la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) già da tempo interpreta il termine abitazione in maniera elastica quale *living space* dell’individuo<sup>55</sup>.

Come per l’art. 6, anche in merito all’art. 17 incombe sullo Stato non solo il dovere di astensione da interferenze arbitrarie (obbligo di rispettare), ma anche un obbligo di applicazione di misure positive necessarie a garantire l’effettivo esercizio del diritto, che nel caso di specie si sarebbero dovute tradurre in adeguati controlli sulle attività illegali all’origine dell’inquinamento<sup>56</sup>. Proprio il fatto che vi fosse un’esplicita normativa a tutela dell’ambiente non rispettata ha probabilmente facilitato i giudici nell’operazione di bilanciamento degli interessi confliggenti meritevoli di tutela, operazione necessaria con riguardo all’art. 17<sup>57</sup>.

È da sottolineare inoltre che l’accoglimento della posizione delle vittime è stata agevolata anche dalla specialità della situazione contingente della famiglia di *campesinos*, che ha permesso un ampliamento della dimensione di tutela senza il rischio di future automatiche applicazioni analogiche in caso di deterioramento ambientale impattante sulla vita privata, e con ciò certamente limitando la portata innovativa della pronuncia.

3.2 *Il caso Teitiota: il cambiamento climatico e l’obbligo di non refoulement.* – Il secondo caso originava invece da un’altra comunicazione al Comitato ONU dei diritti umani. In essa il signor *Teitiota* lamentava la violazione del diritto alla vita, proprio e dei suoi familiari, in conseguenza dell’ordine di rimpatrio emesso dalla Nuova Zelanda. La famiglia *Teitiota* era stata costretta infatti a lasciare l’isola di *Tarawa*, sita nella Repubblica di *Kiribati*, dove risiedeva, in virtù degli effetti drammatici del cambiamento climatico, in particolare a causa dell’innalzamento del livello del mare, con conseguente salinizzazione delle fonti di acqua dolce, erosione delle coste e delle aree abitabili, inquinamento delle falde acquifere,

<sup>54</sup> Comitato ONU dei diritti umani, *Portillo Cáceres*, cit., par. 7.8.

<sup>55</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), *Brândușe c. Romania*, ricorso n. 39951/08, sent. del 7 aprile, 2009, par. 64; Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), *Fadeyeva c. Russia*, ricorso n. 55723/00, sent. del 9 giugno 2005, paragrafi 70, 82 e 86.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> In merito CIUFFOLETTI, op. cit., pp. 205-206.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

sovrappopolazione, con danni anche per la salute degli abitanti. A seguito dell’ingresso legale in Nuova Zelanda, della scadenza e mancato rinnovo del visto, nonché dell’esperimento fallimentare della procedura di richiesta asilo, la famiglia era stata forzatamente rimpatriata. Gli istanti ritenevano che ciò fosse in contrasto con il rispetto del diritto alla vita in virtù delle condizioni esistenti nel Paese di origine, le quali erano destinate peraltro al peggioramento date le previsioni sull’andamento del cambiamento climatico. Invocavano quindi il rispetto del diritto ad una *vita digna* così come enucleato nel già citato Commento generale 36, secondo cui gli Stati parte devono «astenersi dal deportare, estradare o trasferire in altro modo individui in Paesi in cui vi sono fondati motivi per ritenere che [il loro diritto alla vita] sarebbe violato»<sup>58</sup>. Il Comitato, similmente a quanto avvenuto per il caso *Portillo*, ha riconosciuto nel cambiamento climatico una delle minacce più gravi per le generazioni presenti e future, stabilendo un legame fra conseguenze di questo fenomeno e tutela del diritto alla vita<sup>59</sup>. Questa interpretazione estensiva gli ha permesso di riconoscere, tra l’altro, l’esistenza in via di principio di un obbligo di *non refoulement* di un soggetto che abbia lasciato il proprio Paese esclusivamente a causa degli effetti dei cambiamenti climatici<sup>60</sup>, anche di lungo periodo (*slow-onset effects*). Tuttavia nel caso di specie, queste considerazioni non hanno portato a ritenere la Nuova Zelanda responsabile della violazione, data la mancata dimostrazione da parte degli istanti del raggiungimento della soglia richiesta di gravità della violazione subita. Infatti, nonostante secondo il Comitato ONU dei diritti umani fossero state provate le difficoltà e i rischi vissuti sull’isola, nonché il nesso causale con il cambiamento climatico, tuttavia, non era stata dimostrata né la personalità del danno subito, né l’impossibilità delle autorità di *Kiribati* di intervenire nel decennio successivo attraverso meccanismi di adattamento e ricollocamento<sup>61</sup>.

Quindi, nonostante gli effetti del *global warming* siano riconosciuti quali minacce prevedibili (differentemente da quanto avviene con altri disastri ambientali) che possono da sole

---

<sup>58</sup> E che afferma tra l’altro che l’ampiezza di tale obbligo può anche oltrepassare l’ambito del principio di non respingimento ai sensi del diritto internazionale di asilo. Comitato ONU dei diritti umani, *Commento generale* 36, cit., paragrafi 30-31.

<sup>59</sup> Comitato ONU dei diritti umani, *Teitiota*, cit., par. 9.4.

<sup>60</sup> *Ibid.*, par. 9.11.

<sup>61</sup> *Ibid.*, par. 9.12.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

generare degli obblighi di tutela in capo allo Stato, proprio in virtù dell’elemento temporale<sup>62</sup> rimane complesso il bilanciamento fra anticipazione della tutela stessa e dimostrazione della gravità e personalità del danno. Il Comitato infatti, accogliendo la richiesta della famiglia *Teitiota*, avrebbe «aperto un varco» per tutti quegli individui che vivono le conseguenze del cambiamento climatico senza presentare alcuna altra specificità, e per tale motivo ha scelto di innalzare il livello di serietà del rischio richiesta, facendolo equivalere ad una «dichiarazione di inabitabilità»<sup>63</sup>. Ciò ha reso pertanto più ardua la dimostrazione della gravità del rischio presente, e tanto più quello futuro, riducendo concretamente la possibilità di tutela preventiva e lo spettro interpretativo che era stato espanso dal concetto di *vita digna*. Questo aspetto è stato sottolineato nell’opinione dissenziente di *Muhumuza*, il quale ha puntualizzato come, nonostante la necessaria personalità del danno, il livello da soddisfare non debba essere troppo alto e irragionevole, ed ha paragonato il comportamento della Nuova Zelanda a «costringere una persona che annega in una nave che affonda, con la giustificazione che dopo tutto ci sono altri viaggiatori a bordo»<sup>64</sup>.

Secondo alcuni autori questa giurisprudenza potrebbe aprire un percorso potenziale per gli individui che negli anni a venire si troveranno ad affrontare una minaccia climatica più imminente di quella della famiglia *Teitiota* e saranno costretti per tale motivo a lasciare il proprio Paese<sup>65</sup>. Per quanto le considerazioni del Comitato non siano formalmente vincolanti, alcuni ritengono che potrebbero influenzare favorevolmente le politiche statali<sup>66</sup>. Per altri autori, questo caso evidenzia invece l’inadeguatezza dei meccanismi di tutela dei diritti umani rispetto a fenomeni come il cambiamento climatico, che hanno una specificità dal punto di

---

<sup>62</sup> MANEGGIA, *Non-refoulement of Climate Change Migrants: Individual Human Rights Protection or ‘Responsibility to Protect’? The Teitiota Case Before the Human Rights Committee, Diritti umani e Diritto internazionale*, 2020, pp. 639-641.

<sup>63</sup> *Ibid.*, p. 640.

<sup>64</sup> Comitato ONU dei diritti umani, *Teitiota*, cit., appendice 2, p. 16.

<sup>65</sup> SETZER, HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation - 2021 Snapshot – Policy Report July 2021*, 2 luglio 2021, p. 20, reperibile in <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2022>.

<sup>66</sup> SENDUT, *Climate Change as a Trigger of Non-Refoulement Obligations Under International Human Rights Law, EJIL: Talk!*, 6 febbraio 2020.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

vista temporale con riferimento alla gravità della lesione ed alla sua reversibilità, e che coinvolgono in maniera simile moltissimi individui, nonostante le peculiarità regionali<sup>67</sup>.

4. *Difficoltà teoriche ed esigenze pratiche di riconoscimento di diritti in capo alle generazioni future* – Nonostante tali pregevoli tentativi e traguardi, ad oggi la definizione dei rapporti intergenerazionali e la tutela dei diritti delle generazioni future in materia ambientale rimangono evoluzioni del diritto ancora agli esordi. Sotto una lente filosofica, autori sostengono che la democrazia odierna sia affetta da «localismo e da presentismo»<sup>68</sup>, e che i decisori politici agiscano rimuovendo il passato e non facendosi carico del futuro, entrando così in conflitto con gli interessi di lungo periodo degli stessi Paesi democratici che governano<sup>69</sup>. Accanto a questo, vi sono molteplici difficoltà dal punto di vista della teoria del diritto<sup>70</sup>: in primo luogo rispetto a una chiara definizione dei soggetti attivi (chi si intende per «future generazioni»); in secondo luogo rispetto a chi possa farsi rappresentante nel tempo presente della scelta e della protezione degli interessi coinvolti, ed in che modo questo «mandato» possa essere reso operativo.

Rimane poi irrisolta la questione fondante, che attiene al rapporto di responsabilità di una generazione verso l’altra<sup>71</sup>, e a come questo si traduca in un nucleo di garanzie che una generazione si deve imporre di preservare, anche a costo di sacrificare una parte dei propri interessi<sup>72</sup>.

---

<sup>67</sup> BEHRMAN, KENT, *The Teitiota Case and the limitations of the human rights framework, Questions of International Law (QIL)*, 30 novembre 2020.

<sup>68</sup> FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra – L’umanità al bivio*, Milano, 2022, p. 63.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> A proposito TREMMEL, *A Theory of Intergenerational Justice*, Obersursel, 2009.

<sup>71</sup> In merito JONAS, *Il principio di responsabilità*, cit., p. 161. Jonas fa risalire la responsabilità dell’uomo presente nei confronti dei futuri così come di tutti gli altri esseri viventi, direttamente dal fatto che è l’unico ad essere in grado ed essere libero di alterare le sorti del mondo in bene o in male, grazie alle tecnoscienze che lo hanno reso padrone delle leggi della natura. Jonas, disattendendo la fallacia naturalistica, fa quindi derivare implicitamente un dover essere dall’essere.

<sup>72</sup> Sul punto e sul problema di giustizia distributiva retrostante la questione inter- e intragenerazionale, RAIBLE, *Expanding Human Rights Obligations to Facilitate Climate Justice? A Note on Shortcomings*





## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Queste valutazioni sono aggravate inoltre dall’incertezza intrinseca alle complesse previsioni scientifiche con riguardo all’evoluzione dei fenomeni ed all’esaurimento delle risorse, incertezza che aumenta più ci si allontana nel tempo.

Specialmente con riguardo al cambiamento climatico, molteplici fattori spingono oggi a definire e rendere operativo il principio di equità intergenerazionale, riconoscendo la necessità e urgenza del raggiungimento di tale obiettivo. Un ruolo è svolto in primo luogo dai Rapporti dell’*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), organo scientifico di cui si serve la Conferenza quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Grazie a previsioni sempre più accurate il *Panel* rende noto come un modello di produzione e consumo basato sul principio del *business as usual* ha condotto e condurrà a severe ed estese violazioni dei diritti umani<sup>73</sup>. Oggi, infatti, diversamente da un tempo non troppo passato<sup>74</sup>, la scienza è in grado di affermare con certezza l’esistenza di un nesso causale delle attività antropiche e l’alterazione del sistema climatico<sup>75</sup>, nonché di elaborare modelli che siano in grado di prevedere ragionevolmente (seppur come detto residui un margine di incertezza) come questa alterazione evolverà in un futuro di medio e lungo periodo. Se questi traguardi scientifici permettono al presente di «affacciarsi» sul futuro, è vero anche ed ancora più il contrario. Infatti, dal momento in cui queste previsioni si presentano come particolarmente nefaste per il

---

*and Risks, EJIL:Talk!*, 15 novembre 2021: «If we allow human rights to dominate the conversation about climate justice, they could crowd out the – in my view – more fundamental, more important, and also much more difficult conversation about how to pool and distribute resources. This conversation is difficult because it accepts and reminds us of the fact that not everybody will get what they want or need, at the very least not right away, and that many people and communities already have and/or will experience serious losses».

<sup>73</sup> IPCC, 2022: *Summary for Policymakers*, in: *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, (a cura di H.-O. Pörtner *et al.*), in stampa, p. 9, B.1.

<sup>74</sup> L’IPCC è stata istituita solo nel 1988 da parte del lavoro congiunto della Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), al fine di studiare in maniera congiunta i complessi meccanismi fra innalzamento delle temperature, attività umane e conseguenze per il sistema climatico.

<sup>75</sup> IPCC, 2021: *Summary for Policymakers*, cit., p. 4, A.1.: «It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred».



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

godimento di una vita dignitosa per l’essere umano, ecco allora che è il tempo futuro ad «affacciarsi» prepotentemente su quello presente. Ciò anche perché parte delle conseguenze drammatiche possono essere ancora evitate, ma solo grazie a mutamenti nello stile di vita di chi abita questo Pianeta oggi<sup>76</sup>. Correlate a quanto sopra detto sono le istanze delle cosiddette «generazioni future anteriori»<sup>77</sup>, vale a dire quella parte di popolazione esistente che condivide con i non nati una larga porzione dell’orizzonte di vita, e quindi di interessi. Questi denunciano un iniquo spostamento del peso della mitigazione verso il futuro<sup>78</sup> e richiedono che gli interventi per il contenimento delle temperature siano messi in atto adesso, sottolineando inoltre che, se attuati nell’epoca futura, gli stessi interventi risulterebbero inutili, con conseguenti ripercussioni gravi ed irreversibili per i diritti umani. Oltre a quanto sopra detto, le generazioni future anteriori denunciano una sproporzione nelle capacità di attuare azioni di mitigazione e adattamento nel futuro rispetto al presente<sup>79</sup>, dato che, l’inefficienza odierna comporta l’insorgenza progressiva di fenomeni sempre più disastrosi (si pensi solo agli eventi atmosferici estremi), che conducono ad un dispendio di energie e risorse necessariamente sottratte a quelle investibili in misure di adattamento resiliente<sup>80</sup>. Infine, le stesse notano come in caso di inazione si troveranno a subire non solo le compressioni di diritti in conseguenza degli eventi naturali, ma anche per le misure di mitigazione e adattamento non realizzate in precedenza<sup>81</sup>. Queste istanze mostrano come la questione intertemporale in materia ambientale sia una discussione complessa, avendo ad oggetto non solo il risultato (ad esempio

---

<sup>76</sup> Sul concetto di «futuro anteriore» e concatenazione fra presente e futuro si veda POMARICI, *Verso nuove forme dell’identità*, cit., p. 95.

<sup>77</sup> Così GRADONI, *Le generazioni future anteriori fanno causa. Sul fenomeno del contenzioso climatico giovanile*, Convegno del 21 aprile 2021, consultabile al link <https://www.youtube.com/watch?v=iW7bACQ4DAg&t=6s>.

<sup>78</sup> Si veda a tal proposito Corte costituzionale tedesca (*Bundesverfassungsgericht*), *Neubauer et al. c. Germania*, ricorso depositato a febbraio 2020, pp. 112-113, consultabile in <http://climatecasechart.com/>; Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), *Duarte Agostinho.*, cit., par. 31.

<sup>79</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), *Duarte Agostinho*, cit., par. 15.

<sup>80</sup> IPCC, *2022: Summary for Policymakers*, op. cit., p. 14, B.4.

<sup>81</sup> Corte costituzionale tedesca, *Neubauer et al. c. Germania*, sentenza, cit., par. 192 (unofficial english translation).



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

del contenimento dell’innalzamento delle temperature entro l’1.5°), ma anche come questo viene raggiunto nel tempo.

4.1. *Il concetto giuridico di dignità come strumento per l’attribuzione di diritti in capo alle generazioni future* – Fra i molteplici tentativi di fornire una base teorica su cui il diritto possa operare per giustificare e definire i diritti in capo alle generazioni future<sup>82</sup>, rileva lo studio sull’utilizzo del concetto giuridico di dignità, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

In particolare, l’art. 1 della Dichiarazione al primo comma afferma che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti»<sup>83</sup>, riconoscendo in tal modo l’inerente e uguale valore di ciascuno di essi<sup>84</sup>, e costituendo il presupposto giuridico per l’esistenza di un primario «diritto di avere diritti» di ognuno<sup>85</sup>.

Oltre a ciò, talune caratteristiche inerenti allo strumento giuridico della dignità potrebbero renderlo un solido fondamento per giustificare l’esistenza di diritti in capo alle generazioni future già oggi esigibili. Fra queste è significativo, in primo luogo, il fatto che la dignità sia una qualità riconosciuta inerentemente ad ognuno, di cui ognuno è titolare in egual misura, e che richiede quale unica condizione quella dell’appartenenza alla specie umana. Da tale affermazione di universalità deriva il divieto di qualsiasi forma di discriminazione nel riconoscimento del possesso di dignità, anche sotto il profilo temporale, assumendo quale unico prerequisito il fatto che i futuri abitanti della terra saranno esseri umani come noi, dotati di «ragione e coscienza». Come osserva Pomarici, argomentare diversamente significherebbe

---

<sup>82</sup> Per una disamina si veda GOSSERIES, *Theories of Intergenerational Justice: a Synopsis*, in *Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society* (S.A.P.I.E.N.S.), 2008, consultabile in <https://journals.openedition.org/sapiens/>.

<sup>83</sup> Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Parigi, 10 dicembre 1948, art. 1, 1° comma.

<sup>84</sup> DALY, MAY, *Bridging Constitutional Dignity and Environmental Rights Jurisprudence*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 2016, p. 222.

<sup>85</sup> Si veda fra i molti MCMANUS, *Making Human Dignity Central to International Human Rights Law, a Critical Argument*, Cardiff, 2019, pp. 105-106, il quale si riferisce alla dignità quale «diritto madre» o «archetipo legale fondamentale».



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

assegnare al parametro temporale una funzione gerarchica, con conseguente lesione del principio di uguaglianza<sup>86</sup>.

Accanto a ciò, il concetto di dignità possiede ontologicamente un carattere di necessaria dualità e reciprocità, in misura maggiore rispetto ad altre nozioni giuridiche: il fatto di avere dignità, assume infatti significato solo nel momento del riconoscimento di essa da parte di un soggetto verso l'altro<sup>87</sup>. Tale reciprocità ben può essere quindi declinata temporalmente, creando un processo definito di reciprocità indiretta. Infatti, se è vero che solo le generazioni presenti possono riconoscere quelle future e non viceversa, è vero anche che quelle future potranno fare ciò verso quelle a loro posteriori, creando una catena che si muove diacronicamente in avanti, senza voltarsi mai verso il proprio passato, similmente a come già avviene nel sistema pensionistico<sup>88</sup>.

A parte ciò, occorre precisare come il processo del riconoscersi l'un l'altro titolari in egual misura di dignità non abbia soltanto un valore simbolico (come abbiamo visto anche nella giurisprudenza analizzata e citata<sup>89</sup>), ma si concretizzi piuttosto nel rispetto di quei diritti fondamentali dalla cui lesione deriva un disconoscimento della dignità dell'altro<sup>90</sup>, e pertanto della sua medesima umanità. Questa specificazione è rilevante poiché è potenzialmente idonea a definire in prospettiva gli interessi in concreto pretendibili da parte delle generazioni future e tutelarli. Per quanto sopra detto, seguendo questa ricostruzione, i diritti delle generazioni future si esprimerebbero prevalentemente «in negativo», creando un vincolo alle generazioni presenti nei propri processi decisionali; chi oggi abita la terra sarebbe infatti tenuto a valutare, nelle proprie determinazioni, l'impatto su chi verrà e mutare o astenersi da determinate azioni, quando queste ultime possano condurre, nel medio o lungo periodo, ad una

---

<sup>86</sup> POMARICI, *Verso nuove forme dell'identità?*, cit., p. 126; in merito anche RAWLS, *Teoria della giustizia*, Milano, 1993, p. 346.

<sup>87</sup> POMARICI, *Verso nuove forme dell'identità?*, cit., p.114.

<sup>88</sup> GOSSERIES RAMHALO, *What Do We Owe The Next Generation(s)?*, in *Loyola of Los Angeles Law Review*, 2001, p. 297. Cfr. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2018, p. 219 ss.;

<sup>89</sup> V. Comitato ONU dei diritti umani, *Portillo Cáceres, Teitiota*, cit. Si veda anche Corte costituzionale tedesca, *Neubauer et al. c. Germania*, ricorso, cit., p. 94, par. 3.

<sup>90</sup> DALY, MAY, *Bridging Constitutional Dignity and Environmental Rights Jurisprudence*, cit., pp. 224-225.



## “L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo”

regressione dei diritti umani, tale da lederne il nucleo duro necessario a vivere dignitosamente.

Appellarsi al concetto di dignità quale pietra d'angolo per legittimare e definire l'operatività dell'equità intergenerazionale presenta quale punto di forza quello di rifarsi ad un concetto saldamente radicato nel tempo, nonché diffuso e condiviso da molteplici ordinamenti giuridici<sup>91</sup>.

Inoltre, l'identificazione tra effettivo riconoscimento di dignità e tutela di un nucleo duro di diritti è già di per sé sufficiente ad obbligare gli Stati ad attivarsi per arrestare il continuo innalzamento delle temperature e le conseguenti devastazioni ecosistemiche. Oltre a questo, limitare i diritti delle generazioni future oggi esercitabili ai diritti «fondamentali» (o meglio nella loro dimensione fondamentale) vuol dire minimizzare le potenziali accuse di paternalismo o di atteggiamenti neocoloniali o eurocentrati<sup>92</sup>. Infatti, possiamo ragionevolmente ipotizzare che gli esseri umani del futuro saranno interessati alla propria sopravvivenza o alla sicurezza idrica e alimentare<sup>93</sup>, che sono al contempo elementi concretamente posti a rischio dall'aumento costante delle emissioni di gas a effetto serra, e che gli Stati mostrano di non contemplare sufficientemente nelle loro politiche. Pertanto, operare in tal senso non equivale certo a indirizzare o limitare l'autodeterminazione futura degli individui, ma significa trasmettere loro le condizioni concrete che sono precondizione di qualsiasi scelta.

Così declinati, gli interessi delle generazioni future si avvicinano ad essere definiti non come interessi «di altri», ma come interesse dell'umanità stessa alla propria sopravvivenza nel futuro<sup>94</sup>, alla luce del fatto che ciò non è garantito né scontato. Il rischio di politiche e attività normative che non contemplino questo profilo intertemporale è quello di una normazione che si limita a regolamentare il tempo presente, senza alcuna capacità trasformativa e di indirizzo del futuro, che appare come

---

<sup>91</sup> Si noti che, ad oggi, le costituzioni di più di 160 Stati riconoscono un «diritto ad avere dignità», MAY, DALY, *Why Dignity Rights Matters*, *European Human Rights Law Review*, 2019, p. 130.

<sup>92</sup> PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in *Un diritto per il futuro* (a cura di Bifulco, D'Aloia), Napoli, 2008, pp.5-6.

<sup>93</sup> PONTARA, *Etica e generazioni future*, Roma-Bari, 1995, p. 44.

<sup>94</sup> Corte costituzionale tedesca, *Neubauer et al. c. Germania*, ricorso, cit., p. 88: «climate change is already threatening the natural base of life of humanity, as the courts have stated in the Urgenda case. Nothing less than the existence of the genus "human" is at stake, [...]» (unofficial english translation).



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

superflua, o addirittura come un «vezzo» che l’umanità paradossalmente non può permettersi.

Si potrebbe obiettare che questa ricostruzione non sia particolarmente avanzata, soprattutto confrontandola con la dottrina di Weiss sull’equità intergenerazionale<sup>95</sup>. Secondo quest’ultima, tre principi sono alla base dell’equità intergenerazionale e fondativi dei così detti «diritti planetari intergenerazionali»: il principio di conservazione delle opzioni, quello di conservazione della qualità e quello di conservazione dell’accesso. Per sommi capi, con conservazione delle opzioni si intende che ogni generazione è tenuta a conservare la diversità del patrimonio naturale e culturale in modo da non limitare indebitamente le opzioni disponibili per le future generazioni. Con conservazione della qualità si dispone invece che ogni generazione debba mantenere la qualità del Pianeta e trasmetterlo in condizioni non peggiori a quelle ricevute. Infine, con conservazione dell’accesso si intende che ogni generazione è tenuta a fornire ai suoi membri un equo diritto al patrimonio ricevuto dalle generazioni passate e conservarlo per le generazioni future. Sebbene questa teoria e quella sulla dignità presentino molti punti di contatto, certamente la teoria di Weiss si manifesta come maggiormente conservazionista. Nonostante ciò, a mio avviso, per come è costruita, rischia di rimanere una ricostruzione lontana sia dalla specifica situazione ambientale odierna sia dal cogliere a pieno i risvolti drammatici e devastanti per l’essere umano. È un dato di fatto che alcune devastazioni ecosistemiche siano ad uno stadio troppo avanzato per essere sanate, come la scomparsa dei ghiacciai, l’innalzamento dei mari, nonché l’acidificazione delle acque<sup>96</sup>. Sebbene potrà essere posto rimedio a talune delle conseguenze secondarie di questi fenomeni, tuttavia il mondo che stiamo iniziando a vedere e che vedrà chi ci succederà sarà inevitabilmente «mutilato» di alcune delle sue caratteristiche oggi conosciute. Accanto a ciò, a mio parere la teoria di Weiss si focalizza sull’individuare e mantenere le precondizioni ambientali necessarie per l’esercizio dell’autodeterminazione, rimanendo slegata, o non ponendo comunque l’accento, sulle conseguenze per l’uomo nell’esercizio dei suoi diritti se tali precondizioni non vengano salvaguardate.

---

<sup>95</sup> V. BROWN WEISS, *In Fairness to Future Generations: International Law, in Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo/NewYork, 1989, p. 38 ss..

<sup>96</sup> IPCC, 2021: *Summary for Policymakers*, cit., p. 21 par. B.5.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Il concetto di dignità, che non è certo nuovo ma è saldo negli ordinamenti, conserva invece in sé un portato rivoluzionario rimasto nei secoli inattuato, che oggi rivive attraverso la giurisprudenza (anche quella sopra analizzata). Proprio quest’ultima mostra come per vivere dignitosamente sia necessario un ambiente sano (anche climaticamente), e ciò a causa della pervasività dell’influenza che ha il sistema naturale (e la sua stabilità) sulla vita umana e per il soddisfacimento dei suoi bisogni<sup>97</sup>. Questa tutela «minima» non solo è già un obiettivo ambizioso, ma non inibisce neppure che gli Stati possano assumere delle decisioni non solo conservative, ma ristorative dell’ambiente e di promozione della sua qualità.

Andare a cercare di oltrepassare tale livello a parer mio potrebbe avere il rischio di veicolare un messaggio distante da quelle che sono le contingenze attuali, nonché di offrire un parametro difficile da valutare concretamente.

Oltre a ciò, la intrinseca e necessaria universalità della dignità mette in stretta relazione equità intergenerazionale ed intragenerazionale ponendole non in contrasto, ma vicine e sullo stesso piano, individuando un livello minimo che nel dover essere garantito a tutti, costituisce anche un tetto massimo.

Quest’ultimo punto, meglio delineato qui di seguito, mi pare confacente a quella che è la realtà odierna, in cui il mito della continua crescita è in crisi ed in cui lo stesso concetto di sviluppo è radicalmente mutato.

4.2. *La dignità quale strumento di giustizia distributiva nei rapporti intra- ed intergenerazionali?* – Infine, merita destinare un ultimo cenno al rapporto fra equità intergenerazionale ed equità intragenerazionale ed al ruolo che potrebbe svolgere la dignità in merito. In prima battuta, occorre evidenziare come il contrasto tra diritto allo sviluppo dei gruppi più poveri all’interno delle generazioni presenti e interessi delle generazioni future sia solo di natura derivata, conseguente ad una persistente mancata redistribuzione di risorse e ad un costante accentramento di esse nelle mani di pochissimi<sup>98</sup>. Nel

---

<sup>97</sup> Da ultimo si veda la già citata Risoluzione 76/300 *The Human Right To A Clean, Healthy and Sustainable Environment* dell’Assemblea generale ONU del 28 luglio 2022.

<sup>98</sup> Si veda in merito VEZZANI, *L’unicorno esiste (ed è africano): il diritto allo sviluppo nel rapporto della Commissione africana dei diritti umani e dei popoli nel caso degli Endorois*, in *Diritti umani e Diritto internazionale*, 2010, pp. 612-614.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

2019 il 10% più ricco della popolazione era infatti stato identificato come responsabile per il 48% delle emissioni globali, mentre il 50% più povero solo per il 12%<sup>99</sup>. Dunque, in uno scenario solcato da tale sperequazione, appare chiaro come la considerazione della sostenibilità delle risorse in favore di chi verrà appaia come pericolosamente capace di fare emergere pretese di un'altra schiera di «poveri» in conflitto (anche) con chi oggi vive al di sotto della soglia minima di sussistenza. D'altra parte, la sperequazione di risorse interna ad una generazione, è essa stessa parte del problema ecologico<sup>100</sup>, poiché la mancanza di risorse inibisce le possibilità di transizione energetica, di sviluppo sostenibile e di adeguamento resiliente. Al di là delle considerazioni di ordine politico, un esempio di quanto detto è dato dalla dipendenza da carbone che ha spinto l'India alla COP26 a opporsi alla formalizzazione dell'obiettivo di dismissione dello stesso come fonte energetica<sup>101</sup>.

In tal senso, così come il concetto di dignità può fungere da parametro qualitativo e quantitativo per valutare se una decisione o un intervento risultino effettivamente lesivi della dignità delle future generazioni, così può anche svolgere un ruolo eminentemente redistributivo, garantendo un livello

---

<sup>99</sup> CHANCEL, *Global carbon inequality over 1990–2019*, in *Nature Sustainability*, 29 settembre 2022, p. 6, consultabile in <https://www.nature.com/>.

<sup>100</sup> BROWN WEISS, *Intergenerational Equity and Rights to Future Generations*, in *Modern World of Human Rights: Essays in Honour of Thomas Buergenthal* (a cura di Nikken e Cancado Trindade), San José, 1996, p. 605; V. GANDHI I., Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano, 1972, in cui affermò che: «Are not poverty and need the greatest polluters?», consultabile in <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>.

<sup>101</sup> UNFCCC - COP26, Decisione-/CP.26, adottata il 13 novembre 2021, par. 20: «[c]alls upon Parties to accelerate the development, deployment and dissemination of technologies, and the adoption of policies, to transition towards low-emission energy systems, including by rapidly scaling up the deployment of clean power generation and energy efficiency measures, including accelerating efforts towards the phasedown of unabated coal power and phase-out of inefficient fossil fuel subsidies, while providing targeted support to the poorest and most vulnerable in line with national circumstances and recognizing the need for support towards a just transition».





## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

minimo ma universale, alla luce della finitezza delle risorse ed in prospettiva del raggiungimento della stabilità climatica<sup>102</sup>.

5. *Conclusioni* – In conclusione, con questo contributo si è cercato di stimolare la riflessione sulla questione intergenerazionale nel diritto internazionale dell’ambiente e in particolare con riferimento ai cambiamenti climatici. Si è cercato di sottolineare come il diritto, in particolare a seguito della Seconda Guerra Mondiale, abbia preso coscienza della concreta possibilità di retrocessione della condizione umana nel tempo, nonché della necessità di disposizioni che guardino al futuro, innalzando tutele per il mantenimento di un certo livello di avanzamento e di godimento dei diritti umani. Si è evidenziato come la stessa necessità con riguardo alla persistenza dell’integrità ambientale sia sorta solo più recentemente, allorché è risultato evidente sia come i diritti umani possano essere esercitati solo in un contesto ambientale non compromesso, sia quanto l’uomo è invece in grado di comprometterlo. Ciò è ancor più vero nei confronti del fenomeno del cambiamento climatico, in cui è preponderante l’eziologia antropica e l’asincronia fra cause ed effetti. Nonostante le prese di coscienza rispetto al rapporto fra godimento dei diritti umani e ambiente, la tutela di quest’ultimo in favore dei posteri è un approdo ancora allo stadio embrionale. L’equità intergenerazionale in materia ambientale è infatti riconosciuta in maniera generica e alle volte esortativa nelle fonti normative internazionali, oltre a trovare tutele significative ma non sistematiche in giurisprudenza.

D’altro canto, nonostante il riconoscimento e la definizione degli interessi delle generazioni future oggi reclamabili siano oggetto di discussione in dottrina, nonché forieri di molteplici difficoltà interpretative, l’urgenza di riconoscimento è avvertita fortemente alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, nonché in ragione delle spinte sociali che proprio dalla conoscenza di esse derivano.

Si è inoltre dato conto di una fra le molteplici ricostruzioni teoriche riguardanti l’esistenza di diritti umani in capo alle generazioni future. Secondo questa tesi, il concetto giuridico di dignità può fungere da strumento per fondare un obbligo negativo di astensione da parte delle generazioni presenti, a

---

<sup>102</sup> Come afferma Lawrence, si tratta di un livello al di sotto del quale: «nobody is allowed to sink» (LAWRENCE, *Justice for Future Generations. Climate Change and International Law*, Cheltenham, 2014, p. 137).



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

salvaguardia della possibilità dei futuri di vivere una vita dignitosa. Questo deriverebbe da caratteristiche proprie del parametro giuridico di dignità e dall’insieme dei diritti che ad essa ineriscono.

La dignità potrebbe dunque essere strumento atto a fondare e definire l’equità intergenerazionale, e potrebbe altresì svolgere un ruolo redistributivo di risorse, nonché allocativo di diritti e obblighi, in maniera tale da creare un livello minimo da garantire a tutti, entro i limiti dei confini planetari. Tale potenzialità potrebbe infine orientare l’operato dei decisori politici, minimizzando i conflitti fra equità intergenerazionale ed intragenerazionale, disvelandone le reali dinamiche e ricordando come al di là del diritto «l’umanità è una totalità indivisa e ogni separazione fra le generazioni artificiosa, in quanto “il futuro non è mai completamente staccato dal presente”<sup>103</sup>».

(10 novembre 2022)

---

<sup>103</sup> POMARICI, *Verso nuove forme dell’identità?*, cit., p. 128.